

su abcdei diritti c'è  
te l'avevo detto

**ABCDEI DIRITTI. TUTTI I TUOI DIRITTI IN UNA SOLA APP. SCARICALA DA GOOGLE PLAY O APP STORE.**

GET IT ON Google Play Download on the App Store

**ABCDEI DIRITTI. Per tutti. Tutti i giorni.**

**FP CGIL**

A cura di Antonio Marchini

## STRUMENTI OPERATIVI PER LA BUSTA PAGA GLI ASPETTI FISCALI

### INDICE

- ⇒ Aliquote e scaglioni di reddito 2021
- ⇒ Addizionali comunali e regionali
- ⇒ Detrazioni fiscali
- ⇒ Oneri deducibili
- ⇒ Detassazione dei premi di risultato (settori privati)
- ⇒ Redditi non assoggettati a tassazione
- ⇒ Calcolo rapido IRPEF

### ALIQUOTE E SCAGLIONI DI REDDITO 2021

**1° scaglione Reddito tra 0 e 15.000 euro** – Il primo degli scaglioni IRPEF coinvolge i contribuenti con un reddito compreso tra 0 euro e 15.000 euro. I

n questo caso l'aliquota IRPEF è del 23%, che corrisponde – nel caso di massimo reddito per questa fascia – ad una tassazione di 3.450 euro.

Facendo un rapido calcolo, nella prima fascia sono ricompresi tutti i lavoratori che percepiscono un reddito non superiore a 1.250 euro.

**Il scaglione Reddito tra 15.001 e 28.000 euro** – Il secondo scaglione IRPEF è quello che comprende i redditi tra da 15.001 euro a 28.000 euro.

L'aliquota riservata a questa fascia è del 27%, con una tassazione – nel caso di reddito più alto – di 6.960 euro.

Sono rappresentati da tale categoria le persone con reddito mensile non superiore a 2.335 euro.

È importante evidenziare che a partire dal secondo scaglione in poi (quindi in caso di reddito maggiore rispetto a quello con aliquota base), si applica l'aliquota successiva solo per la parte eccedente di reddito.

**III scaglione Reddito tra 28.001 e 55.000 euro** – Il terzo scaglione di reddito è quello compreso tra 28.001 euro e 55.000 euro, per contribuenti con un reddito massimo di 4.583 euro.

L'aliquota IRPEF è fissata al 38% sulla soglia eccedente la seconda (ossia si applica il 38% solo per la quota di reddito che supera i 28mila euro, ai quali si applica l'aliquota precedente del 27%).

In questo caso, la quota IRPEF sarà pari a 17.220 euro in caso di reddito più alto.

**IV scaglione Reddito tra 55.001 e 75.000 euro** – Il quarto scaglione IRPEF coinvolge tutti i contribuenti da 55.001 euro a 75.000 euro, che presentano un reddito mensile non superiore a 6.250 euro.

Per questi contribuenti, l'aliquota IRPEF sulla quota eccedente il precedente scaglione è del 41% e di conseguenza l'onere fiscale più alto sarà pari a 25.420 euro.

**V scaglione Reddito sopra i 75.000 euro** – Oltre i 75.000 euro di reddito, ovvero per il quinto ed ultimo scaglione di reddito, l'aliquota IRPEF è pari al 43%.

I contribuenti facoltosi, che percepiscono un reddito annuo eccedente i 75 mila euro, ovvero oltre 6.250 euro mensili dovranno corrispondere 25.420 euro più il 43% sul reddito eccedente.

## ADDIZIONALI COMUNALI E REGIONALI

Le Addizionali regionali e comunali rappresentano un altro elemento da considerare nel calcolo e nel trattamento fiscale, in quanto costituiscono le imposte che si aggiungono alle somme dovute da ciascun amministrato, in base alla regione e al comune di appartenenza.

Le addizionali vengono trattenute sullo stipendio dal mese di marzo al mese di novembre.

Le due tipologie di imposta, regionale e comunale, si distinguono in base alle differenti modalità di calcolo:

- addizionale regionale: sul reddito complessivo imponibile si individua l'aliquota da applicare facendo riferimento alla regione in cui l'amministrato ha il domicilio fiscale al 31 dicembre dell'anno di riferimento.
- addizionale comunale: sul reddito complessivo imponibile si individua l'aliquota da applicare facendo riferimento al comune in cui l'amministrato ha il domicilio fiscale al 1° gennaio dell'anno a cui l'imposta a saldo o ad acconto si riferisce.

E' previsto, per l'addizionale comunale, un acconto per l'anno successivo pari al 30% del totale dell'imposta dovuta.

Le aliquote sono determinate con delibera dei comuni e delle regioni e sono pubblicate sul sito del Dipartimento delle Finanze.

<https://info730.agenziaentrate.it/portale/si/web/guest/tabella-aliquote-dell-addizionale-regionale-all-irpef-per-l-anno-di-imposta2019>

## IMPOSTA LORDA

L'imposta lorda è determinata applicando alla base imponibile le aliquote corrispondenti ai vari scaglioni di reddito.

Le aliquote sono progressive per scaglioni di reddito e, pertanto, si deve calcolare separatamente l'imposta dovuta sulla parte di retribuzione ricadente in ciascuno scaglione.

**Fanno eccezione** alle modalità ordinarie di calcolo dell'imposta i seguenti compensi soggetti a tassazione separata:

- gli arretrati retributivi
- l'indennità sostitutiva del preavviso, gli incentivi all'esodo, il TFR e le altre indennità e somme corrisposte in occasione della cessazione del rapporto di lavoro.

L'imposta non è dovuta se alla formazione del reddito complessivo concorrono soltanto redditi di pensione non superiori a € 7.500, goduti per l'intero anno, redditi di terreni per un importo non superiore a € 185,92 e il reddito dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e delle relative pertinenze.

Scaglioni di reddito		Aliquota (1)	Imposta		Costante a detrarre (2)
<b>Anno (3)</b>					
<b>oltre €</b>	<b>fino a €</b>				
0	15.000,00	23	3.450,00		-
15.000,00	28.000,00	27	6.960,00	(3.450,00 + 3.510,00)	600,00
28.000,00	55.000,00	38	17.220,00	(6.960,00 + 10.260,00)	3.680,00
55.000,00	75.000,00	41	25.420,00	(17.220,00 + 8.200,00)	5.330,00
75.000,00		43			6.830,00
<b>Mese (3)</b>					
<b>oltre €</b>	<b>fino a €</b>				
0	1.250,00	23	287,50		-
1.250,00	2.333,33	27	580,00	(287,50 + 292,50)	50,00
2.333,33	4.583,33	38	1.435,00	(580,00 + 855,00)	306,67
4.583,33	6.250,00	41	2.118,33	(1.435,00 + 683,33)	444,17
6.250,00		43			569,17
<b>Quindicina (3)</b>					
<b>oltre €</b>	<b>fino a €</b>				
0	625,00	23	143,75		-
625,00	1.166,67	27	290,00	(143,75 + 146,25)	25,00
1.166,67	2.291,67	38	717,50	(290,00 + 427,50)	153,33
2.291,67	3.125,00	41	1.059,17	(717,50 + 341,67)	222,08
3.125,00		43			284,58
<b>Settimana (3)</b>					
<b>oltre €</b>	<b>fino a €</b>				
0	288,46	23	66,35		-
288,46	538,46	27	133,85	(66,35 + 67,50)	11,54
538,46	1.057,69	38	331,16	(133,85 + 197,31)	70,77
1.057,69	1.442,31	41	488,85	(331,16 + 157,69)	102,50
1.442,31		43			131,35

Scaglioni di reddito	Aliquota (1)	Imposta	Costante a detrarre (2)
<b>(1)</b> Alle aliquote sopra indicate è necessario aggiungere le <b>addizionali regionale e comunale</b> .			
<b>(2)</b> La costante a detrarre viene indicata per il <b>calcolo rapido</b> dell'imposta. In tal caso si ricorre ad un'unica operazione, applicando al reddito l'aliquota dello scaglione superiore e detraendo dal risultato ottenuto il valore della «costante a detrarre» corrispondente all'aliquota utilizzata.			
<b>(3)</b> Gli scaglioni mensili, quindicinali e settimanali sono pari, rispettivamente, ad 1/12, 1/24 e 1/52 dello scaglione annuale.			

<b>Esempio</b>	
<b>Reddito imponibile annuo = € 27.000</b>	
<b>a. Calcolo rapido:</b>	<b>b. Calcolo ordinario:</b>
Aliquota: 27%	Aliquota fino a € 15.000 = 23%
Costante a detrarre = € 600	€ 15.000 × 23% = € 3.450
€ 27.000 × 27% = € 7.290	Aliquota su € 12.000 (differenza tra 27.000 e 15.000) = 27%
€ 7.290 – 600 = € <b>6.690</b> IRPEF lorda	€ 12.000 × 27% = € 3.240
	€ 3.450 + 3.240 = € <b>6.690</b> IRPEF lorda

### Esempio

Mese di <b>luglio</b>		
Retribuzione ordinaria	2.065,83	
Rimborso spese forfettario	846,99	
<b>Totale</b>		<b>2.912,82 -</b>
Imponibile previdenziale	2.913,00	
<b>Importo contributi</b> (aliquota: 9,19%)		<b>267,70 -</b>
<b>Retribuzione imponibile fiscale</b>		
Sono imponibili ai fini fiscali: la retribuzione ordinaria e il rimborso spese forfettario (non si tratta di un rimborso a piè lista).		
La somma degli emolumenti che costituiscono reddito è quindi pari a:		
2.065,83 + 846,99 =	2.912,82	
Da questo importo dobbiamo detrarre i contributi pagati dal lavoratore per ottenere l'imponibile fiscale che è, quindi, pari a:		
2.912,82 – 267,70 =	2.645,12	
<b>Imposta lorda dovuta</b>		
• per il primo scaglione (fino a 1.250,00) × 23%	287,50	
• per il successivo scaglione (2.333,33 – 1.250,01) × 27%	292,50	
• per il successivo (2.645,12 – 2.333,34) × 38%	118,48	

<b>Totale</b>		<b>698,48 =</b>
<b>Retribuzione netta</b>		<b>1.946,64</b>

## DETRAZIONI FISCALI

Le detrazioni costituiscono una agevolazione destinata a favorire contribuenti e famiglie, attraverso una riduzione dell'**IRPEF** (Imposta sul reddito delle persone fisiche) in misura fissa, pari al 19%, da applicare al seguente elenco di spese:

- spese sanitarie: sono inserite in tale categoria tutte le spese sostenute per **prestazioni mediche**, compresa l'assistenza sanitaria ospedaliera, e per l'acquisto di **farmaci** e **protesi**. In base ai chiarimenti forniti dall'Agenzia delle Entrate, sono ricomprese fra gli oneri detraibili anche le spese sostenute per prestazioni di massofisioterapia, purché fornite da soggetti in possesso di titolo di studio abilitante (diploma di laurea), e le spese sostenute per la crioconservazione degli ovociti, considerate comunque prestazioni a tutela della salute. Tutte le spese mediche sono detraibili per la parte eccedente € 129,11. **Dal 2020**, è tuttavia previsto un **doppio binario per i pagamenti** di tali spese: **per fruire della detrazione, l'uso dei contanti è consentito soltanto per le prestazioni rese dal SSN e per le spese farmaceutiche. Per le restanti prestazioni (ad esempio, quelle rese privatamente dal medico specialista) la detrazione è riconosciuta soltanto se il pagamento avviene con mezzi tracciabili (bancomat, bonifico bancario o postale, carta di credito, ecc.);**
- spese per l'acquisto di **alimenti a fini medici speciali**, quali inseriti nella Sezione A del Registro nazionale, di cui **all'art. 7 del Decreto del Ministero della sanità 8 giugno 2001**;
- spese per l'**acquisto di cani guida**;
- spese per **servizi di interpretariato** dai soggetti riconosciuti sordi;
- interessi passivi su mutui ipotecari per l'**acquisto della abitazione principale**, nel limite di € 4.000,00;
- interessi passivi su mutui ipotecari per la **costruzione dell'abitazione principale**, nel limite di € 2.582,28;
- interessi passivi su mutui stipulati prima del 1993 per l'acquisto di immobili destinati ad abitazione, anche non principale, nel limite di € 2.065,83;
- interessi per **prestiti o mutui agrari**;
- spese veterinarie, limitatamente all'importo che eccede € 129,11 e fino a 500,00 (€ 550,00 a decorrere dal 2021);
- spese funebri, nel limite di € 1.550,00 **per ogni decesso (dal 2015, sono detraibili le spese sostenute a prescindere dalla relazione con il defunto)**;
- contributi versati per il **riscatto del corso di laurea** di familiari a carico privi di altra forma di previdenza obbligatoria e che non abbiano iniziato alcuna attività lavorativa;
- spese per **assicurazioni vita o infortuni**: il limite, originariamente fissato ad € 1291,14, è stato ridotto dal 2013 ad € 630,00 ed è attualmente fissato a € 530,00;
- premi per **assicurazioni** aventi per oggetto il rischio di **eventi calamitosi** stipulate relativamente a unità immobiliari ad uso abitativo **(a decorrere dal 2018)**;
- spese per la **frequenza di scuole dell'infanzia** del primo ciclo di istruzione e della scuola secondaria di secondo grado del sistema nazionale di istruzione, con il **limite di € 400 annui per ogni alunno o studente** (a decorrere dalle spese sostenute dal 2015). Tale detrazione non è cumulabile con quella prevista per le erogazioni liberali alle istituzioni scolastiche;
- le spese per la frequenza di **corsi di istruzione secondaria e universitaria**, in misura non superiore a quella stabilita per le tasse e i contributi a scuole statali (fra queste, le spese di iscrizione agli Istituti tecnici Superiori). L'importo detraibile sarà fissato da un apposito decreto emanato dal MIUR;
- spese per la **frequenza di asili nido**, nel limite di € 632,00 **per ogni figlio**;
- spese per attività sportive, svolte da ragazzi **fra i 5 ed i 18 anni**, nel limite di € 210,00;

- spese per **erogazioni liberali** a favore di società sportive dilettantistiche, di società di mutuo soccorso, di associazioni di promozione sociale, della società di cultura “Biennale di Venezia”, di fondazioni operanti nel settore dello spettacolo o nel settore musicale, di istituzioni scolastiche;
- le spese per l’acquisto degli **abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale**, per un importo **non superiore a 250 euro**;
- detrazione per canoni di locazione qualora ricorra una delle seguenti condizioni:
  - la spesa sia sostenuta per alloggi a studenti fuori sede. La spesa massima detraibile è di € 2.633;
  - il reddito complessivo dell’affittuario sia inferiore ad € 15.493,71 (detrazione di € 300), o compreso fra il suddetto importo ed € 30.987,41 (detrazione di € 150);
  - il reddito complessivo dell’affittuario, con un contratto di locazione “convenzionato”, sia inferiore ad € 15.493,71 (detrazione di € 495,80), o compreso fra il suddetto importo ed € 30.987,41 (detrazione di € 247,90);
  - persone di età compresa fra venti e trent’anni, con un contratto di locazione per abitazione principale e un reddito non superiore ad € 15.493,71 (detrazione di € 991,60 per i primi tre anni);
  - lavoratori dipendenti che trasferiscono la residenza nel comune di lavoro o in comune limitrofo, distante almeno 100 Km da quello precedente e comunque in altra regione (detrazione di € 991,60 se il reddito non supera € 15.493,71 e di € 495,80 in caso di reddito compreso fra il suddetto importo ed € 30.987,41).

**Tali spese danno diritto ad una detrazione pari al 19%.**

**Le erogazioni liberali a favore delle ONLUS e dei partiti politici danno invece diritto ad una detrazione del 26%.**

#### **DETRAZIONI PER LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATI**

Le detrazioni per redditi da lavoro dipendente consentono ai lavoratori dipendenti (ma anche ai lavoratori con contratto di collaborazione coordinate e continuativa ed ai percettori di altri redditi assimilati come ad esempio l’indennità di disoccupazione Naspi) di ridurre la pressione fiscale sul loro reddito.

I lavoratori dipendenti in busta paga hanno diritto di ricevere di particolari detrazioni fiscali legate proprio al lavoro dipendente.

Detrazioni che possono fruire al fine di abbattere la propria tassazione IRPEF.

Si tratta di una agevolazione fiscale legata al fatto di percepire redditi da lavoro dipendente o assimilato.

L’applicazione di questa detrazione consente al lavoratore dipendente di beneficiare un maggior reddito a disposizione.

Tali detrazioni devono essere poi indicate in dichiarazione dei redditi.

Il legislatore ha previsto un sistema di detrazioni, per spese di produzione, rivolte ai soggetti titolari di:

- Redditi di lavoro dipendente e di determinate tipologie di redditi assimilati a quello di lavoro dipendente;
- Redditi di pensione

Tutti i lavoratori e le lavoratrici dipendenti (comprese le collaborazioni coordinate e continuative) hanno diritto ad una detrazione fiscale per lavoro dipendente in rapporto all’ammontare del reddito percepito, in rapporto al periodo lavorativo nell’anno.

- a) 1.880 euro, se il reddito complessivo non supera 8.000 euro. L’ammontare della detrazione effettivamente spettante non può essere inferiore a 690 euro. Per i rapporti di lavoro a tempo determinato, l’ammontare della detrazione effettivamente spettante non può essere inferiore a 1.380 euro;
- b) 978 euro, aumentata del prodotto tra 902 euro e l’importo corrispondente al rapporto tra 28.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 20.000 euro, se l’ammontare del reddito complessivo è superiore a 8.000 euro ma non a 28.000 euro;

- c) 978 euro, se il reddito complessivo è superiore a 28.000 euro ma non a 55.000 euro. La detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 55.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e l'importo di 27.000 euro.

Reddito complessivo	Detrazione
fino a € 8.000	€ 1.880
da € 8.001 a € 28.000	€ 978 + 902 x (28000 - redd.complessivo)/20000
Da 28.001 a € 55.000	€ 978 x(55000 - redd.complessivo)/27.000

Si tenga conto che l'ammontare della detrazione per lavoro dipendente spettante ai lavoratori ogni mese in busta paga viene calcolato in rapporto ai giorni di detrazioni spettanti nel mese (compreso sabato e domenica).

Pertanto, le detrazioni sono superiori nei mesi di:

- 31 giorni (gennaio, marzo, maggio, luglio, agosto, ottobre e dicembre);
- rispetto ai mesi di 30 giorni di calendario (aprile, giugno, settembre, novembre);
- e di 28 giorni (febbraio), anche quando l'anno è bisestile (come nel 2020, pertanto febbraio 2020 varrà 28 giorni di detrazioni e non 29).

Se il dipendente ha lavorato tutto l'anno:

- a gennaio, marzo, maggio, luglio, agosto, ottobre e dicembre spettano 31 giorni di detrazioni,
- a febbraio spettano 28 giorni di detrazioni per lavoro dipendente,
- mentre ad aprile, giugno, settembre e novembre spettano 30 giorni di detrazioni.

#### **ESEMPIO**

Poniamo il caso di un lavoratore dipendente che ha un reddito imponibile **Irpef annuale per il 2019 pari a 19.000 euro**.

Poniamo altresì il caso che dipendente dal 1° gennaio **percepisca 1.400 euro lordi** come imponibile Irpef (quindi al netto dei contributi previdenziali).

La formula di calcolo della detrazione fiscale in questa fascia di reddito indicata sopra al punto B):

*978 euro, aumentata del prodotto tra 902 euro e l'importo corrispondente al rapporto tra 28.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 20.000 euro, se l'ammontare del reddito complessivo è superiore a 8.000 euro ma non a 28.000 euro.*

Pertanto, il dipendente avrà **diritto a 1.383,90 euro** di detrazione per reddito da lavoro dipendente annua.

Ossia ha diritto a 978 euro più il 45% di 902 euro (questo in quanto con il reddito di 19 mila euro la formale è uguale a 28.000 meno 19.000 euro = 9.000, che diviso 20.000, fa 0,45).

Si tratta di una detrazione fiscale calcolata su base annua su un reddito fiscale presunto. Il reddito fiscale anno del 2020 sarà conosciuto solo in occasione della busta paga di dicembre contenente il conguaglio fiscale di fine anno.

Il reddito fiscale annuo sarà conosciuto solo in occasione della busta paga di dicembre contenente il conguaglio fiscale di fine anno.

- ⇒ A quel punto la detrazione per lavoro dipendente nella busta paga del mese di gennaio 2020, che è di 31 giorni, sarà pari a:

**1.383,90 euro diviso 365, ossia 3.791506 euro al giorno.**

- ⇒ A quel punto la detrazione per lavoro dipendente nella busta paga del mese di gennaio 2020, che è di 31 giorni, sarà pari a:

**1.383,90 diviso 365 per 31 = 117,54 euro.**

- ⇒ La detrazione spettante nella busta paga del mese di febbraio 2020 che è bisestile e quindi 29 giorni, sarà pari a:

**1.383,90 euro diviso 365 per 28 (e non 29) = 106,16 euro,**

⇒ La detrazione spettante a marzo 2020, che è di 31 giorni, è uguale a gennaio, ad aprile 2020 così come tutti gli altri mesi di 30 giorni è pari a:

**1.383,90 euro diviso 365 per 30 = 113,74 euro.**

**Sulla 13° e, se prevista dal CCNL, sulla 14° mensilità non spetta la detrazione fiscale per lavoro dipendente, in quanto già riconosciuta nella busta paga di dicembre (giugno nel caso della 14°).**

#### **MESE DI DICEMBRE**

Il calcolo della detrazione fiscale nella busta paga del mese di dicembre 2020 è diverso da quello delle buste paga da gennaio a novembre 2019, in quanto la busta paga di dicembre 2020 tiene conto del ricalcolo del reddito complessivo, che per i primi nove mesi dell'anno è stato effettuato secondo l'imponibile fiscale annuo del 2019 contenuto nella busta paga di dicembre 2019, in altre parole il reddito imponibile Irpef dell'anno prima.

Pertanto nelle buste paga di dicembre 2020, il datore di lavoro, calcola il reddito da lavoro dipendente del lavoratore relativo all'intero anno 2020 e poi va a ricalcolare tutta la detrazione fiscale per lavoro dipendente dell'anno 2020 e accredita in busta paga al lavoratore una detrazione per lavoro dipendente pari alla differenza tra la detrazione per lavoro dipendente annuale 2020 al netto della sommatoria delle detrazioni fiscali per lavoro dipendente già accreditata al lavoratore nelle buste paga da gennaio a novembre 2020.

#### **ESEMPIO**

Nel caso che un dipendente che dal 2020 percepisce un imponibile Irpef mensile di 1.400 euro, quindi ha un reddito complessivo annuo da lavoro dipendente di:

**1.400 euro per 13 mensilità = 19.600 euro.**

Pertanto, nelle buste paga da gennaio a novembre ha ricevuto una detrazione per lavoro dipendente di:

**1.383,90 euro su base annua calcolata su un reddito inferiore, ossia 19.000 euro.**

Il reddito effettivo di 19.600 euro fa scendere il diritto alla detrazione fiscale per lavoro dipendente per l'anno 2020 alla formula: 978 euro più il 42% di 902 euro (questo in quanto con il reddito di 19 mila euro la formale è uguale a 28.000 meno 19.000 euro = 9.000, che diviso 20.000, fa 0,42).

**Il dipendente, quindi, non ha diritto a 1.383,90 euro, ma in sede di conguaglio fiscale di fine anno ha diritto ad una detrazione per reddito da lavoro dipendente anno 2020 pari a 1.356,84 euro.**

Pertanto, a quel punto il datore di lavoro eroga nel mese di dicembre una detrazione fiscale pari a **1.356,84** euro meno le undici rate di detrazione per reddito da lavoro dipendente erogate da gennaio a novembre, con la conseguenza che probabilmente nell'ultimo mese il dipendente percepirà una detrazione fiscale per lavoro dipendente più bassa.

Se si aggiunge che l'imposta Irpef lorda del mese comprende anche la tredicesima, il lavoratore dipendente nella sua qualità di contribuente verserà una imposta IRPEF alta, al netto della ridotta detrazione fiscale percepita nel mese di dicembre.

Quindi in generale un conguaglio fiscale di fine anno con imposta IRPEF a debito più alta.

#### **ESEMPI E FORMULE CALCOLO DETRAZIONE PER LAVORO DIPENDENTE**

**Da 8.000,01 euro a 28.000 euro spetta la seguente detrazione:** euro 978, aumentata del prodotto tra euro 902 e l'importo corrispondente al rapporto tra euro 28.000, diminuito del reddito complessivo, ed euro 20.000. Pertanto, il calcolo è:

**$978 + [902 \times (28.000 - RC) : 20.000]$ ;**

L'importo della parentesi quadra, da aggiungere a euro 978, decresce al crescere del reddito. Se il risultato del rapporto è maggiore di zero, lo stesso si assume nelle prime quattro cifre decimali. Gli importi fissati dalla norma di euro 978 ed euro 902 devono essere rapportati al periodo di lavoro nell'anno.

Per esempio, in caso di rapporto di lavoro di durata di 306 giornate, dal 1° marzo al 31 dicembre, a fronte di un reddito di euro 10.000, la detrazione spettante sarà espressa dalla seguente formula:

**$(978: 365 \times 306) + [(902: 365 \times 306) \times (28.000 - 10.000) : 20.000]; = 964,60 + [756,19 \times 0,9] = 1.645,16.$**

**Da 28.000,01 al 55.000 euro** spetta la seguente detrazione: euro 978. In tal caso, la detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di euro 55.000, diminuito del reddito complessivo, e l'importo di euro 27.000.

La formula da calcolare sarà la seguente:

$$978 \times [(55.000 - RC) : 27.000];$$

Se il risultato del rapporto indicato dalla norma è maggiore di zero, lo stesso si assume nelle prime quattro cifre decimali. L'importo di euro 1.338 deve essere rapportato al periodo di lavoro nell'anno.

#### **LA DETRAZIONE MINIMA DI 690 EURO O 1.380 EURO**

Molti lavoratori, molti giovani apprendisti, molti tirocinanti e lavoratori precari che hanno due o più contratti di lavoro nell'anno solare tendono ad informarsi sui propri diritti alle detrazioni per lavoro dipendente, essendo difficoltoso interpretare nella propria busta paga o comunque nella Certificazione unica (CU ex modello CUD) il diritto alle detrazioni fiscali per lavoro dipendente e come funziona il relativo calcolo.

E' importante sapere che proprio i contratti inferiori all'anno d'imposta (si pensi a chi ha avuto un contratto a tempo determinato o anche un contratto a tempo indeterminato iniziato o finito in corso d'anno) nonché la pluralità di contratti di lavoro nell'anno (due contratti a tempo determinato, due part-time nell'anno o contemporanei, un contratto di lavoro e la Naspi, ecc.), possono creare non pochi problemi ai lavoratori in qualità di contribuenti.

In tali casi spetta una detrazione minima annuale:

**690 euro per i contratti a tempo indeterminato;**

**1380 euro per i contratti a tempo determinato.**

Tale detrazione è ovviamente spettante per coloro che hanno un reddito da lavoro dipendente su base annua pari o inferiore a 8.000 euro.

Ciò significa che se un lavoratore ha lavorato per alcuni mesi nell'anno, può chiedere al datore di lavoro l'applicazione della detrazione minima di 1.380 euro e quindi, nella maggior parte dei casi, non pagare l'Irpef.

Analogo discorso per coloro che hanno stipulato un contratto a tempo indeterminato negli ultimi mesi dell'anno: siccome nell'anno in corso hanno lavorato pochi mesi, possono chiedere l'applicazione della detrazione minima di 690 euro e quindi pagare un'imposta IRPEF inferiore.

#### **DETRAZIONI LAVORO DIPENDENTE E TEMPO DETERMINATO**

Moltissimi lavoratori hanno avuto nell'anno d'imposta uno o più contratti di lavoro a tempo determinato. Si pone il problema, in questi casi, di determinare l'esatto ammontare della detrazione per lavoro dipendente spettante.

Come abbiamo visto, nel caso di un rapporto a tempo determinato la detrazione minima spettante è di 1.380 euro, essendo previsto che in caso di reddito complessivo inferiore a 8.000 euro viene ben precisato che "L'ammontare della detrazione effettivamente spettante non può essere inferiore a 1.380 per i rapporti a tempo determinato".

E questo va considerato anche ai fini del riconoscimento del *bonus Renzi*, senza possibilità di optare per la detrazione minima di 690 euro, che è per i contratti a tempo indeterminato.

Per quanto riguarda l'ammontare effettivo della detrazione per lavoro dipendente, anche e soprattutto per coloro che superano la detrazione minima di 1.380 euro, il calcolo della detrazione dipende dal numero di giorni di lavoro dipendente del rapporto a termine.

Se nel mese è avvenuto la conclusione del rapporto di lavoro (esempio contratto a tempo determinato in scadenza il 15 dicembre), al lavoratore spetteranno tanti giorni di detrazioni per lavoro dipendente per quanti giorni è stato in forza nel mese (nel caso in esempio, 15 giorni di detrazioni per lavoro dipendente).

### **DETRAZIONE LAVORO DIPENDENTE E PART-TIME**

In caso di contratto di lavoro part-time, la detrazione per lavoro dipendente spettante invece è sempre la stessa, ossia è di ammontare pari al full-time, solo che ovviamente sarà rapportata al minor reddito da lavoro dipendente percepito per effetto dell'orario di lavoro ridotto.

In altre parole, una persona che ha un contratto di lavoro part-time al 50% e lavora per 31 giorni in un mese, avrà diritto alla detrazione per lavoro dipendente per 31 giorni, ma essa sarà calcolata sul reddito complessivo percepito che nel caso del part-time a 20 ore settimanali è ovviamente della metà di un collega che lavora full-time, a parità di CCNL e livello di inquadramento.

In ogni caso, nessuna riduzione delle detrazioni va effettuata in caso di particolari modalità di articolazione dell'orario di lavoro (ad esempio, il contratto part-time orizzontale, verticale o ciclico), né in caso di giornate di sciopero.

Due contratti di lavoro part-time: spettano sempre 365 giorni di detrazioni. In presenza di più redditi di lavoro dipendente, nel calcolare il numero dei giorni per i quali spettano le detrazioni, i giorni compresi in periodi contemporanei devono essere computati una sola volta.

Quindi se il lavoratore è in possesso di due CUD (ora Certificazione Unica) in quanto negli stessi mesi ha avuto due rapporti di lavoro, è bene considerare che la detrazione per lavoro dipendente spetta una sola volta e quindi va ricalcolata la tassazione, presentando la dichiarazione dei redditi, se entrambi i datori di lavoro hanno applicato la detrazione per lavoro dipendente in busta paga.

### **DETRAZIONE LAVORO DIPENDENTE E APPRENDISTATO**

A tutti gli effetti di legge, il contratto di apprendistato (es. apprendistato professionalizzante) viene considerato un rapporto a tempo indeterminato.

La conseguenza di questa equiparazione del contratto di apprendistato al contratto a tempo indeterminato (ricordiamo che c'è la facoltà delle parti di recedere dal contratto di apprendistato al termine del periodo formativo), è che dal punto di vista fiscale sia in termini di rapporto tra detrazione per lavoro dipendente e apprendistato, tra detrazione minima e apprendisti, il rapporto di apprendistato beneficia delle stesse agevolazioni fiscali riferibili all'indeterminato.

Ad esempio, spetta la detrazione minima di 690 euro.

Per quanto riguarda il calcolo della detrazione fiscale per lavoro dipendente agli apprendisti, va sottolineato che agli stessi spettano le detrazioni per un numero di giorni pari ai giorni lavoratori, come tutti gli altri lavoratori qualificati. La detrazione, come nel caso del part-time, è calcolata sulla base del reddito da lavoro dipendente ridotto che l'apprendista percepisce per effetto del sotto inquadramento contrattuale o per effetto della percezione di una percentuale ridotta della retribuzione riferibile al livello finale di destinazione al termine dell'apprendistato.

In termini di detrazioni fiscali per lavoro dipendente, quindi, nessun minor diritto spetta agli apprendisti.

### **DETRAZIONE LAVORO DIPENDENTE E TIROCINIO (STAGE)**

Per quanto riguarda il diritto alla detrazione per lavoro dipendente dei tirocinanti o stagisti, va detto che dal punto di vista fiscale, sono considerate equiparate a reddito da lavoro dipendente *“le somme da chiunque corrisposte a titolo di borsa di studio o di assegno, premio o sussidio per fini di studio o di addestramento professionale se il beneficiario non è legato da rapporti di lavoro dipendente nei confronti del soggetto erogante.”*

E più precisamente le borse di studio, essendo percepite con riferimento al risultato conseguito in un anno scolastico, sono equiparate alla tipologia dei rapporti di lavoro a tempo determinato.

E pertanto spetta anche la detrazione minima di 1.380 euro.

Essendo la detrazione minima di 1.380 euro che *il bonus Renzi* potrà essere riconosciuto allo stagista solo se l'indennità di partecipazione percepita nell'anno solare superi i 6.005 euro circa, perché in tal caso l'imposta lorda supera i 1.380 euro di detrazione minima.

Il discorso cambia se subito dopo il tirocinio, lo stagista stipula nell'anno d'imposta un contratto di apprendistato o indeterminato, che essendo appunto a tempo indeterminato, consentono la scelta della detrazione minima tra 690 e 1.380 euro, con la conseguenza di poter scegliere la più favorevole ai fini della tassazione e del *bonus Renzi*, pure non pagare proprio l'Irpef.

### BONUS IN BUSTA PAGA

A partire dal 2020 è previsto un nuovo bonus in busta paga, che ammonta a 100 euro al mese per i lavoratori con redditi compresi tra 8.174 euro e 28.000 euro.

Per questi, l'importo totale riconosciuto sarà pari a 600 euro in più.

Per i lavoratori fino a 24.600 euro l'aumento effettivo in busta paga sarà pari a 20 euro, importo che sale a 100 euro sommando al taglio del cuneo anche il preesistente bonus Renzi.

L'aumento sarà maggiore per quei contribuenti che ad oggi percepivano il bonus Renzi rimodulato in base al reddito.

Un aumento effettivo di 600 euro in busta paga sarà riconosciuto ai lavoratori dipendenti con redditi compresi tra 26.600 euro e 28.000 euro, (esclusi dal bonus Renzi di 80 euro per il primo semestre del 2020).

L'importo del bonus per i redditi compresi tra 28.001 e 35.000 euro sarà pari a 960 euro, attuale importo massimo del bonus Renzi, mentre per chi percepisce redditi superiori, e fino a 40.000 euro è stato introdotto un meccanismo a scalare, con importi ridotti all'aumentare del reddito.

Per i redditi dai 28.000 euro e fino a 40.000 euro, però, il bonus derivante dal taglio al cuneo fiscale non sarà riconosciuto come credito Irpef in busta paga, ma nella forma di detrazione fiscale.

Importo bonus fiscale	Limite di reddito	Modalità di erogazione
100 euro al mese	28.000 euro	Credito IRPEF in busta paga
80 euro al mese	28.001 euro e fino a 35.000 euro	Detrazione fiscale
Da 80 euro fino a 0 euro	da 35.001 e fino a 40.000 euro	Detrazione fiscale

### DETRAZIONI PER FAMILIARI A CARICO

In presenza di persone il cui reddito è inesistente o ridotto sono previste **detrazioni** che riducono l'IRPEF in misura progressiva: minore è il reddito, maggiore è la detrazione.

Sono considerati a carico tutti i familiari con reddito inferiore ad € 2.840,51.

**A decorrere dall'1.1.2019** e solo per i **figli** di età **non superiore a 24 anni** il limite di reddito complessivo per essere considerati fiscalmente a carico è elevato **da 2.840,51 a 4.000 euro**.

Resta, invece, fermo il limite di 2.840,51 euro per le altre tipologie di familiari a carico.

Tale meccanismo di calcolo, la cui logica consiste nel garantire la **progressività dell'imposta**, prevede detrazioni diverse a seconda del soggetto a carico (il coniuge, un figlio, o un altro familiare) e determina un importo commisurato al reddito lordo del contribuente.

**A CHI COMPETE LA DETRAZIONE.** Il coniuge è a carico se non è legalmente ed effettivamente separato, e la detrazione spetta nella misura massima di € 690,00.

La detrazione per **figli a carico** compete a ciascuno dei genitori nella misura del 50 % e non può essere ripartita liberamente fra i due soggetti.

E' tuttavia previsto che, in caso di accordo, la detrazione possa essere attribuita, nella misura del 100%, al coniuge con il reddito più elevato.

Tale detrazione può essere applicata anche nel caso in cui i figli abbiano percepito un reddito superiore all'importo indicato, purché soggetto a tassazione separata (sono a tassazione separata, ad esempio, il trattamento di fine rapporto, o alcuni redditi di capitale).

La massima detrazione prevista è di € 950,00 per ogni figlio, aumentata ad € 1.220,00 per ogni figlio di età inferiore a 3 anni, di ulteriori € 400,00 in caso di **figlio portatore di handicap**.

Tali importi, comunque da riproporzionare al reddito del contribuente, sono in ogni caso rapportati ai mesi (nel caso, ad esempio di figlio nato il 16 marzo dell'anno di imposta, la detrazione compete per 9/12). Nel caso di 4 o più figli a carico è prevista una ulteriore detrazione di € 1200,00, applicabile per l'intero importo a prescindere dal numero di mesi, quale importo complessivo (**non per ogni figlio**). Se i genitori sono separati (con separazione consensuale sia consensuale, sia giudiziale), e comunque in ogni caso di cessazione degli effetti civili del matrimonio (ad esempio, a seguito di divorzio), la ripartizione della detrazione può essere disciplinata in modo diverso, a seconda dell'affidamento dei figli. La detrazione per **altri familiari** compete unicamente nel caso in cui questi risultino conviventi con il contribuente.

Possono pertanto essere considerati a carico anche i seguenti **altri familiari, a condizione che convivano** con il contribuente **o che ricevano dagli stessi assegni alimentari non risultanti** da provvedimenti dell'Autorità giudiziaria:

- il coniuge legalmente ed effettivamente separato;
- i discendenti dei figli;
- i genitori (compresi i genitori naturali e quelli adottivi);
- i generi e le nuore;
- il suocero e la suocera;
- i fratelli e le sorelle (anche unilaterali);
- i nonni e le nonne (compresi quelli naturali).

Per questi soggetti quindi oltre al limite di reddito, deve essere soddisfatto anche il requisito della convivenza con il contribuente o del loro mantenimento tramite assegno dello stesso.

È opportuno ricordare che, nel caso si utilizzi il **modello 730** per la dichiarazione dei redditi, un eventuale credito superiore ad € 4.000, anche derivante dalle detrazioni per carichi di famiglia, non potrà più essere rimborsato dal sostituto di imposta (datore di lavoro, ente previdenziale, ecc.), ma sarà soggetto a specifico controllo da parte dell'Agenzia delle Entrate, che provvederà poi direttamente al rimborso degli importi spettanti.

**ESEMPIO. CONIUGE A CARICO.** Per il coniuge a carico **non legalmente ed effettivamente separato** sono previste le seguenti detrazioni:

Scaglioni di reddito annuo		Detrazione annua (€)
Oltre €	Fino a €	
0	15.000,00	$800 - (110 \times RC/15.000)$ <b>(1) (2)</b>
15.000,00	40.000,00	690
40.000,00	80.000,00	$690 \times [(80.000 - RC)/40.000]$ <b>(2)</b>

Dove **RC = Reddito complessivo**

**(1)** Se il rapporto è uguale a 1 la detrazione compete nella misura di € 690.

**(2)** Se il risultato dell'operazione è zero, la detrazione non compete. Negli altri casi il risultato si assume nelle prime quattro cifre decimali.

La **detrazione di € 690** prevista per i redditi compresi tra € 15.000 ed € 40.000 è aumentata dell'importo indicato nella tabella sottostante a titolo di **maggiorazione fissa**, cioè non rapportata al periodo in cui il coniuge è a carico.

Scaglioni di reddito annuo		Maggiorazione fissa (€)
Oltre €	Fino a €	
29.000,00	29.200,00	10
29.200,00	34.700,00	20
34.700,00	35.000,00	30
35.000,00	35.100,00	20
35.100,00	35.200,00	

**FIGLI A CARICO NUCLEI FINO A 3 FIGLI.** Per i figli a carico (compresi quelli nati fuori dal matrimonio riconosciuti, gli adottivi e gli affidati o affiliati) la detrazione varia a seconda del numero, dell'età e dell'eventuale presenza di una condizione di disabilità.

Età	Detrazione teorica annua per ciascun figlio	
	Ordinaria	Portatori di handicap
Fino a 3 anni	€ 1.220	€ 1.620
Oltre 3 anni	€ 950	€ 1.350

Una volta individuato l'importo teorico spettante, occorre calcolare l'importo effettivo attraverso un meccanismo di calcolo convenzionale. Se il risultato ottenuto è pari a zero, minore di zero o uguale a uno, le detrazioni non competono.

Negli altri casi la detrazione compete in misura pari all'importo teorico moltiplicato per il risultato ottenuto tenendo in considerazione le prime quattro cifre decimali:

$$\frac{(95.000 - RC)}{95.000}$$

Dove **RC = Reddito complessivo**

#### Esempio

RC = 30.000

Figlio con più di 3 anni

$(95.000 - 30.000) : 95.000 = 0,6842$

$950 \times 0,6842 = 649,99$  (importo effettivo della detrazione)

#### Più figli

**$(95.000 + 15.000$  per ogni figlio successivo al primo) - RC**

**$95.000 + 15.000$  per ogni figlio successivo al primo**

Dove RC = Reddito complessivo

La percentuale così individuata si applica alla detrazione teorica spettante per tutti i figli a partire dal primo.

N.B. Il correttivo di € 15.000,00 si applica per l'intero anno a prescindere dal momento in cui si verifica l'evento che dà diritto alla detrazione.

#### ESEMPIO

1) Due figli interamente a carico di un solo genitore per 12 mesi, di cui il primo maggiore di 3 anni e l'altro minore di 3 anni:

950 per il figlio maggiore di 3 anni

1.220 per il figlio minore di 3 anni

$2.170 \times [(95.000 + 15.000) - RC] : (95.000 + 15.000)$

**2)** Due figli interamente a carico di un solo genitore per 12 mesi, di cui uno minore di 3 anni e uno portatore di handicap maggiore di 3 anni:

1.220 per il figlio minore di 3 anni

$(950 + 400) = 1.350$ , per il figlio portatore di handicap maggiore di 3 anni

$2.570 \times [(95.000 + 15.000) - RC] : (95.000 + 15.000)$

**3)** Tre figli interamente a carico di un solo genitore di cui, due maggiori di 3 anni a carico per 12 mesi e uno portatore di handicap minore di 3 anni a carico per mesi 3:

$950 + 950 = 1.900$ , per i due figli maggiori di 3 anni

$(1.220 + 400) : 12 \times 3 = 405$ , per il figlio disabile minore di 3 anni, a carico per 3 mesi

$2.305 \times [(95.000 + 30.000) - RC] : 95.000 + 30.000$

**NUCLEI CON ALMENO 4 FIGLI** Fermo restando quanto descritto nel paragrafo precedente, in presenza di almeno quattro figli a carico, le detrazioni sono aumentate di:

- € 200 per ciascun figlio a partire dal primo;

- € 1.200 per tutto il nucleo familiare. Qualora tale detrazione sia di ammontare superiore all'imposta lorda, diminuita delle altre detrazioni spettanti, è riconosciuto un credito di ammontare pari alla quota di detrazione che non ha trovato capienza.

La maggiorazione di € 200 si applica per l'intero anno a prescindere dal momento in cui si verifica l'evento che ne dà diritto.

La detrazione pari a € 1.200 è ripartita nella misura del 50% tra i genitori non legalmente ed effettivamente separati. In caso di separazione legale ed effettiva o di annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, la detrazione spetta ai genitori in proporzione agli affidamenti stabiliti dal giudice. Nel caso di coniuge fiscalmente a carico dell'altro, la detrazione compete a quest'ultimo per l'intero importo.

Nell'ipotesi in cui il quarto figlio di un genitore non sia tale anche per l'altro genitore (ad es. genitore che ha avuto due figli con un coniuge e altri due con un altro), l'ulteriore detrazione di € 1.200 spetta per intero al primo genitore.

**ALTRI FAMILIARI CONVIVENTI.** Qualora vi siano altri familiari, per ciascuno di essi spetta una detrazione da ripartire pro quota tra gli aventi diritto.

La detrazione è riconosciuta a condizione che il familiare conviva con il contribuente o percepisca assegni alimentari non risultanti da provvedimenti dell'autorità giudiziaria.

**La detrazione viene determinata con la seguente operazione:  $750 \times [(80.000 - RC)/80.000]$**

Dove RC = Reddito complessivo

#### **DETRAZIONI PER PORTATORI DI HANDICAP**

I portatori di handicap ed i loro familiari hanno diritto ad agevolazioni fiscali che riducono il reddito (oneri deducibili) o l'imposta dovuta (oneri detraibili) per talune spese sostenute e correlate alla disabilità.

Gli **oneri deducibili** sono quelli spesi grazie alle quali il contribuente **riduce il proprio reddito** e, di conseguenza, l'**IRPEF** (imposta sul reddito persone fisiche) dovuta su di esso.

Si tratta pertanto di spese che, sostenute nell'anno, producono un risparmio di imposta, **tanto maggiore quanto più elevato è il reddito** (e l'aliquota utilizzata).

Gli **oneri detraibili** sono invece quelle spese con le quali il contribuente **riduce** non il reddito, ma direttamente **l'imposta**, con un vantaggio fiscale che è sostanzialmente lo stesso per tutti, indipendentemente dal reddito dichiarato.

Coloro che risultano essere **portatori di handicap**, o con particolari menomazioni riconosciute, possono fruire di deduzioni e detrazioni per le spese sottoindicate.

**LE SPESE DEDUCIBILI.** Le **spese mediche e di assistenza specifica** sostenute a favore dei portatori di handicap, necessarie nei casi di gravi e permanenti menomazioni, sono **interamente deducibili** per il contribuente e per i suoi familiari, anche se non fiscalmente a carico.

Queste spese devono essere documentate mediante **fatture** o **scontrini "parlanti"**, cioè recanti il codice fiscale del contribuente e la descrizione dei prodotti acquistati.

Esse devono inoltre essere indicate in dichiarazione all'apposito rigo, separatamente dalle altre spese mediche; **non possono invece essere considerate deducibili le eventuali spese accessorie**, quali vitto, alloggio o altri servizi non specificamente assistenziali forniti da enti e case di degenza e di riposo.

**Le spese detraibili.** Gli oneri detraibili includono diverse tipologie di spesa, e consentono una riduzione dell'imposta pari al **19%** del loro ammontare. Si segnalano, fra queste:

#### **DETRAZIONI PER NON VEDENTI**

Le spese sostenute per il mantenimento dei **cani guida** necessari alla deambulazione dei non vedenti sono detraibili dall'imposta lorda sino all'**importo forfetario di € 516,46**.

**Determinano pertanto un risparmio fiscale massimo di € 98,12 (€ 516,46 x 19%).**

#### **DETRAZIONI PER SORDOMUTI**

Le spese sostenute per i servizi di interpretariato a favore dei sordomuti sono detraibili **integralmente**, cioè nella misura del 100%.

#### **DETRAZIONI PER SPESE SOSTENUTE PER MEZZI NECESSARI ALL'ACCOMPAGNAMENTO**

Sono **integralmente detraibili** le spese sostenute per i mezzi necessari all'accompagnamento, alla deambulazione, alla locomozione e al sollevamento, compresi **motoveicoli ed autoveicoli**, utili a facilitare **l'autosufficienza dei portatori di menomazioni permanenti**.

La detrazione spetta per **un solo veicolo**, con una spesa massima di **€ 18.075,99**. La detrazione spetta anche per le riparazioni, esclusa la manutenzione ordinaria del veicolo (ad esempio, il cambio dell'olio o delle gomme, la revisione, ecc.).

Oltre alla detrazione del 19%, si precisa che su tali veicoli si applica una **aliquota IVA ridotta del 4%**, e che essi sono esenti dal **bollo** e dalla **imposta di trascrizione**, in occasione della loro compravendita.

#### **DETRAZIONI PER BADANTI**

Sono altresì detraibili le **spese sostenute per addetti all'assistenza di persone non autosufficienti** (comprese le rette pagate ad istituti di cura e di ricovero), fino ad un importo massimo di:

**€ 2.100 e soltanto se il reddito complessivo non supera € 40.000 (il risparmio fiscale è pertanto di € 399, pari ad € 2.100 x 19%).**

#### **DETRAZIONE DELLE SPESE PER STUDENTI CON DISTURBO DI APPRENDIMENTO**

**A decorrere dall' 1.1.2018**, sono detraibili le spese sostenute in favore dei minori o di maggiorenni, con diagnosi di disturbo specifico dell'apprendimento (DSA) fino al completamento della scuola secondaria di 2° grado.

La detrazione riguarda **l'acquisto di strumenti compensativi e di sussidi tecnici e informatici** necessari all'apprendimento, e le spese per l'uso di strumenti compensativi che favoriscano la comunicazione verbale e che assicurino ritmi gradualizzati di apprendimento delle lingue straniere.

E' necessario un certificato medico attestante il collegamento funzionale tra i sussidi e gli strumenti acquistati e il tipo di disturbo dell'apprendimento diagnosticato.

**SOGGETTI AI QUALI COMPETONO LA DEDUZIONE E LA DETRAZIONE.** Per poter fruire della deduzione, è necessario che l'handicap sia riconosciuto in base alla definizione fornita dalla legge: "E' persona handicappata colui che presenta una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che è causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa e tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione".

L'accertamento dell'handicap è demandato alle **commissioni mediche** competenti per territorio, riunite presso l'**Azienda sanitaria locale (ASL)**.

Per poter fruire delle agevolazioni fiscali, tale riconoscimento è sempre necessario, ma può essere documentato anche mediante **autocertificazione**.

**Come si calcolano la deduzione e la detrazione.** La deduzione si calcola sottraendo l'importo delle spese sopra indicate dal reddito: **le imposte (IRPEF, Addizionale regionale, Addizionale comunale)** si pagano pertanto sul reddito residuo.

La detrazione si calcola applicando alla spesa sostenuta **l'aliquota del 19%**, e sottraendo tale importo dall'imposta dovuta.

In quanto detrazione, l'importo determinato riduce l'IRPEF, ma non le **addizionali regionale e comunale**, che restano pertanto invariate.

Per poter fruire di deduzione e detrazione, è necessario indicare le spese sostenute nella dichiarazione dei redditi.

### **DETRAZIONI INTERVENTI DI RECUPERO EDILIZIO**

I soggetti che sostengono delle spese per ristrutturare **immobili residenziali**, cioè adibiti ad abitazione (sono pertanto esclusi tutti gli immobili ad uso commerciale o industriale: ad esempio, negozi, uffici, laboratori, ecc.), hanno diritto a recuperare parte del costo sostenuto, grazie ad una **detrazione dall'IRPEF** (Imposta sul reddito delle persone fisiche), cioè dalle imposte derivanti dalla dichiarazione dei redditi.

Gli interventi individuati per fruire della detrazione sono individuati dalle norme in materia di edilizia, per le quali si rimanda alla valutazione di un tecnico (geometra, ingegnere o architetto), e precisamente:

- **manutenzioni ordinarie**, soltanto sulle **parti comuni dei condomini**;
- **manutenzioni straordinarie**;
- **restauro e risanamento conservativo**;
- **ristrutturazione edilizia**.

In dettaglio, le spese agevolate possono essere riassunte nel seguente elenco:

- progettazione di lavori ed altre prestazioni rese da professionisti, richieste dall'intervento;
- acquisto di materiali e prestazioni d'opera;
- perizie, sopralluoghi e relazioni di conformità;
- oneri di urbanizzazione ed altre spese direttamente correlate alla realizzazione del recupero edilizio;
- spese per riqualificazione energetica che non possono fruire della ulteriore detrazione del 65%;
- IVA, bolli ed altri tributi afferenti le prestazioni sopra elencate.

E' inoltre prevista la possibilità che norme specifiche estendano il beneficio ad altre tipologie di lavori, soprattutto se finalizzati al contenimento dell'**inquinamento acustico**, alla adozione di **misure antisismiche**, alla eliminazione di **barriere architettoniche**, alla **bonifica dall'amianto**, ad interventi di prevenzione di illeciti (posa di antifurti), alla **cablatura degli edifici**, alla costruzione di **parcheggi**.

**GLI IMMOBILI OGGETTO DI DETRAZIONE.** La detrazione compete i lavori sopra indicati su tutti gli **edifici abitativi**, solitamente **individuati dalla categoria catastale A** (ad eccezione degli uffici, categoria A/10), e tutte le pertinenze, ad esempio box e tettoie, **anche se non destinati a prima casa**.

**CHI PUÒ FRUIRE DELLA DETRAZIONE.** La detrazione compete al **soggetto che materialmente sostiene la spesa**, e detiene l'immobile sulla base di un titolo idoneo, non necessariamente al **proprietario dell'immobile**. Beneficiano pertanto della riduzione di imposta i titolari di un diritto reale sull'immobile oggetto della ristrutturazione, dunque i proprietari, gli inquilini, i comodatari (cioè coloro che, per contratto, dispongono gratuitamente dell'immobile), i familiari conviventi, i soci di società semplici immobiliari.

A riguardo, una recente circolare dell'Agenzia delle Entrate ha ribadito che, in linea generale, la detrazione compete al **familiare convivente del possessore**, purché sostenga effettivamente le spese di ristrutturazione, e risulti perciò intestatario delle fatture e dei relativi bonifici.

Non è tuttavia preclusa la possibilità di fruire della detrazione, o di parte di essa, annotando sulle singole fatture la percentuale di spesa sostenuta dal familiare, secondo un comportamento coerente che esclude la facoltà di modificare tale ripartizione nel corso degli anni.

Si ritiene che rientrino inoltre fra i beneficiari della agevolazione anche i **soggetti conviventi** more uxorio, qualora sostengano effettivamente le spese su fabbricati in cui si espliciti il rapporto di convivenza (tale

interpretazione trarrebbe conferma dalla rilevanza giuridica che la legge 76/2016 attribuisce a tale formazione sociale).

E' opportuno sottolineare che la detrazione spetta soltanto alle **persone fisiche** e, pertanto, non a soggetti come società, enti o associazioni.

**LA PROCEDURA PER LA DETRAZIONE.** Per ottenere il beneficio fiscale è sufficiente che il contribuente sia in regola con i **permessi tecnici e amministrativi** per l'esecuzione dei lavori, e che paghi le spese con **bonifici bancari o postali**.

L'unico obbligo rimane infatti il pagamento a mezzo bonifico, nel quale dovranno essere evidenziati i seguenti dati:

- causale del versamento, con la seguente dicitura: detrazione ex art. 16 bis, D.P.R. 917/1986;
- il proprio codice fiscale (cioè il codice fiscale di chi paga);
- il codice fiscale o la partita IVA di chi esegue i lavori.

**A QUANTO AMMONTA LA DETRAZIONE.** La detrazione, originariamente pari al 36%, è stata **aumentata al 50%** per i lavori eseguiti entro il 31 dicembre 2021.

L'importo è detratto in **dieci anni**, con quote costanti nell'anno in cui la spesa è sostenuta e nei nove successivi, a prescindere dall'età del contribuente (era in precedenza prevista una ripartizione, ora abrogata, in un tempo inferiore per coloro che avessero compiuto rispettivamente 75 e 80 anni). L'importo massimo agevolabile è di **€ 96.000** (era di € 48.000), **per ogni singolo immobile**, a prescindere dal numero dei beneficiari, cioè di coloro che fruiscono della detrazione.

#### **DETRAZIONI PER INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA**

La riqualificazione energetica di un edificio consiste nella realizzazione di opere **destinate a migliorarne l'efficienza**, contenendo i consumi, riducendo le emissioni di fattori inquinanti, ed utilizzando in maniera ottimale le risorse di energia.

I soggetti che sostengono delle spese per opere di riqualificazione energetica hanno, pertanto, diritto a recuperare parte del costo sostenuto, grazie ad una detrazione dall'**IRPEF**, l'Imposta sul reddito delle persone fisiche (o dall'**IRES**, in caso di società di capitali), cioè dalle **imposte derivanti dalla dichiarazione dei redditi**.

Gli interventi individuati per fruire della detrazione sono i seguenti:

- sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di **apparecchi ibridi**, costituiti da pompa di calore integrata con caldaia a condensazione, assemblati in fabbrica ed espressamente concepiti dal fabbricante per funzionare in abbinamento tra loro;
- sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con generatori d'aria calda a condensazione;
- l'acquisto e posa in opera di **micro-cogeneratori** in sostituzione di impianti esistenti, fino a un valore massimo della detrazione di 100.000 €, a condizione che gli interventi producano un risparmio di energia primaria pari almeno al 20%;
- sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione e contestuale messa a punto del sistema di distribuzione. La detrazione spetta fino a un valore massimo di 30.000 €;
- sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con **pompe di calore ad alta efficienza** e con impianti geotermici a bassa entalpia, con un limite massimo della detrazione pari a 30.000 €;
- sostituzione di scaldacqua tradizionali con **scaldacqua a pompa di calore** dedicati alla produzione di acqua calda sanitaria, con un limite massimo della detrazione pari a 30.000 €;
- l'acquisto, l'installazione e la messa in opera di **dispositivi multimediali per il controllo da remoto** degli impianti di riscaldamento o produzione di acqua calda o di climatizzazione delle unità abitative, volti ad aumentare la consapevolezza dei consumi energetici da parte degli utenti e a garantire un funzionamento efficiente degli impianti. Questi dispositivi devono mostrare attraverso canali multimediali i consumi energetici, mediante la fornitura periodica dei dati, devono mostrare le condizioni di funzionamento correnti e la temperatura di regolazione degli impianti e consentire l'accensione, lo spegnimento e la programmazione settimanale degli impianti da remoto;

- gli interventi di **riqualificazione energetica di edifici esistenti**, che ottengono un valore limite di fabbisogno di energia primaria annuo per la climatizzazione invernale inferiore di almeno il 20% rispetto ai valori riportati in un'apposita tabella (i parametri cui far riferimento sono quelli definiti con decreto del ministro dello Sviluppo economico dell'11 marzo 2008, così come modificato dal decreto 26 gennaio 2010). Il valore massimo della detrazione è pari a 100.000 €;
- gli interventi su edifici esistenti, parti di edifici esistenti o unità immobiliari, riguardanti **strutture opache verticali, strutture opache orizzontali (coperture e pavimenti), finestre comprensive di infissi** (dal 1° gennaio 2018 per tale intervento l'agevolazione non spetta più nella misura del 65%, bensì del 50%), fino a un valore massimo della detrazione di 60.000 €. La condizione per fruire dell'agevolazione è che siano rispettati i requisiti di trasmittanza termica U, espressa in W/m<sup>2</sup>K, in un'apposita tabella (i valori di trasmittanza, validi dal 2008, sono stati definiti con il decreto del ministro dello Sviluppo economico dell'11 marzo 2008, così come modificato dal decreto 26 gennaio 2010).
- In questo gruppo rientra anche la sostituzione dei **portoni d'ingresso**, a condizione che si tratti di serramenti che delimitano l'involucro riscaldato dell'edificio verso l'esterno o verso locali non riscaldati e risultino rispettati gli indici di trasmittanza termica richiesti per la sostituzione delle finestre;
- l'installazione di **impianti di pannelli solare termico per la produzione di acqua calda** per usi domestici o industriali e per la copertura del fabbisogno di acqua calda in piscine, strutture sportive, case di ricovero e cura, istituti scolastici e università. Il valore massimo della detrazione è di 60.000 €.

**GLI IMMOBILI OGGETTO DI DETRAZIONE.** La detrazione spetta per gli interventi sopra indicati su **qualsiasi fabbricato esistente**, a prescindere dalla **categoria catastale**. Riguarda quindi sia gli edifici residenziali, cioè destinati ad abitazione, sia le loro pertinenze (ad es.: box e tettoie), sia gli edifici strumentali, cioè destinati ad uso commerciale o industriale.

In sostanza, **sono agevolabili tutti gli edifici iscritti in catasto**, e per i quali sono dovute le imposte comunali (ICI e IMU).

Sono **esclusi** dal beneficio i **fabbricati di nuova costruzione**, in quanto già obbligati a disporre di tutti i requisiti tecnici per il risparmio energetico.

**CHI PUÒ FRUIRE DELLA DETRAZIONE.** La detrazione compete al **soggetto che materialmente sostiene la spesa** e non necessariamente al **proprietario dell'immobile**.

Beneficiano pertanto della riduzione di imposta i titolari di un **diritto reale sull'immobile** oggetto della ristrutturazione, dunque i proprietari, gli inquilini, i comodatari (cioè coloro che, per contratto, dispongono gratuitamente dell'immobile), i familiari conviventi, i titolari di redditi di impresa, le società, gli enti e le associazioni.

È opportuno sottolineare che la detrazione non spetta soltanto alle persone fisiche, come nel caso del **50%** (vedi scheda sugli interventi di recupero edilizio), ma anche a soggetti titolari di redditi di impresa (sono escluse le imprese costruttrici, per gli immobili-merce, cioè destinati alla vendita).

**LA PROCEDURA PER LA DETRAZIONE.** Per ottenere il beneficio fiscale è sufficiente che il contribuente sia in regola con i **permessi tecnici e amministrativi** per l'esecuzione dei lavori e che provveda ai due seguenti adempimenti:

**1** - pagare i fornitori a mezzo **bonifico**, nel quale dovranno essere evidenziati i seguenti dati:

- causale del versamento, con la seguente dicitura: detrazione ai sensi della Legge 296/2006, art. 1, co. 344-349;
- il proprio codice fiscale (cioè il codice fiscale di chi paga);
- il codice fiscale o la partita IVA di chi esegue i lavori.

**2** - inviare all'**ENEA**, cioè all'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile, entro **90 giorni dalla fine lavori**, copia della **certificazione energetica** e la **scheda informativa** degli interventi realizzati (l'originale deve ovviamente essere conservato). Tale pratica, solitamente effettuata da un professionista tecnico (geometra, architetto, ecc.) o direttamente dalla azienda fornitrice dell'impianto (in caso, ad esempio, di sostituzione della caldaia, o dell'installazione

di pannelli solari), può comunque essere inviata direttamente dall'interessato, in via telematica. Non è invece necessario inviare alcuna **comunicazione all'Agenzia delle Entrate**, neppure nel caso di prosecuzione dei lavori oltre il periodo di imposta.

**A QUANTO AMMONTA LA DETRAZIONE.** La detrazione è pari al 65% del costo sostenuto **entro il 31 dicembre 2021** (la recente legge di bilancio ha infatti disposto **la proroga delle detrazioni per il 2021**).

In sintesi, l'**importo massimo della detrazione, fino al 31 dicembre 2021** è il seguente:

- € **60.000** per interventi sull'involucro dell'edificio, come la sostituzione di pavimenti, coperture, infissi (65% di € 92.307,69);
- € **60.000** per interventi di installazione di pannelli solari (65% di € 92.307,69);
- € **30.000** per interventi di installazione di caldaie a condensazione (65% di € 46.153,84);
- € **100.000** per interventi di riqualificazione energetica (65% di € 153.846,15);
- € **60.000** per installazione e posa in opera di schermature solari esterne (si tratta di "sistemi che, applicati all'esterno di una superficie vetrata trasparente, permettono una modulazione variabile e controllata dei parametri energetici o ottico luminosi in risposta alle sollecitazioni solari").

**A decorrere dall'anno 2018**, la detrazione è ridotta al **50%** per le relative agli interventi di acquisto e posa in opera:

- di **finestre comprensive di infissi e di schermature solari**;
- di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di **caldaie a condensazione** o dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili.

La detrazione si applica nella misura del **65%** per gli interventi di sostituzione di impianti di **climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione** di efficienza **almeno pari alla classe A (la quasi totalità degli impianti nuovi)** e contestuale installazione di sistemi di termoregolazione evoluti, appartenenti alle classi V, VI oppure VIII della comunicazione della Commissione Ue 2014/C207/02; oppure con impianti dotati di **apparecchi ibridi**, costituiti da pompa di calore integrata con caldaia a condensazione, assemblati in fabbrica e concepiti per funzionare in abbinamento tra loro, o per le spese sostenute per l'acquisto.

E' importante sottolineare che gli importi esposti rappresentano il tetto della detrazione, non l'importo pagato, che è invece quello indicato fra parentesi.

L'importo è detratto in **dieci anni**, con quote costanti, nell'anno in cui la spesa è sostenuta e nei nove successivi, **in base al criterio di cassa (la detrazione compete sul costo effettivamente sostenuto nel periodo, e documentato mediante i bonifici)**.

Se per i privati la detrazione compete in base al principio di cassa, **cioè nell'anno in cui è avvenuto il pagamento**, le imprese devono adottare il consueto principio di competenza.

Per gli adempimenti richiesti e le procedure da seguire consulta la Guida pubblicata dall'Agenzia delle entrate in <http://www.agenziaentrate.gov.it>

### **BONUS "MOBILI**

E' confermata anche per l'anno 2021, inoltre, la possibilità di detrarre, nella misura del 50%, le spese per **l'acquisto di mobili (compresi i grandi elettrodomestici di classe non inferiore alla A+ e i forni di classe A) nella misura del 50% delle spese sostenute, calcolato su un ammontare complessivo non superiore a € 16.000** (€ 10.000 fino al 2020) **per ogni unità abitativa** oggetto di ristrutturazione o per l'arredo delle **parti comuni del condominio** (ed es.: appartamento del portiere, guardiole, sala adibita a riunioni condominiali ecc.).

**Il beneficio compete per l'acquisto di mobili o grandi elettrodomestici nuovi.**

Tra i mobili sono ricompresi i letti, gli armadi, le librerie, le cassettiere, i tavoli, le sedie, i divani, le poltrone, le credenze, i materassi e gli apparecchi di illuminazione; non sono ricompresi gli acquisti di porte, di pavimentazioni, di tende e tendaggi. Tra i grandi elettrodomestici sono ricompresi i frigoriferi, i congelatori, le lavatrici, le asciugatrici, le lavastoviglie, gli apparecchi di cottura, le stufe elettriche, le piastre riscaldanti

elettriche, i forni a microonde, gli apparecchi elettrici di riscaldamento, i radiatori elettrici, i ventilatori elettrici e gli apparecchi per il condizionamento: tra le spese sono ricomprese anche quelle di **trasporto** e di **montaggio**.

Per l'acquisto di mobili o grandi elettrodomestici, **oltre che con bonifico, è consentito il pagamento con carta di credito o di debito (bancomat)**; naturalmente le spese devono essere documentate conservando la documentazione attestante l'effettivo pagamento (ricevute dei bonifici, ricevute delle transazioni per i pagamenti mediante carte di credito o di debito, documentazione di addebito sul conto corrente) e le **fatture di acquisto dei beni con la specificazione della natura**, qualità e quantità dei beni acquistati. La detrazione, compete agli stessi soggetti che fruiscono del bonus sui lavori di recupero edilizio, ed è ripartita sulla medesima durata di **10 anni** (è opportuno precisare che la detrazione spetta soltanto in presenza di interventi di recupero edilizio effettuati nel medesimo periodo di imposta).

Le spese sono computate, ai fini della fruizione della detrazione d'imposta, indipendentemente dall'importo delle spese sostenute per i lavori di ristrutturazione.

### **BONUS FACCIATE ED IL BONUS RUBINETTI.**

Il **BONUS FACCIATE** consiste nella possibilità di detrarre le spese sostenute per il recupero delle facciate esterne di edifici esistenti, se ubicati in zona A e B (si tratta sostanzialmente degli edifici presenti in aree urbane).

I lavori agevolati sono quelli riconducibili alla manutenzione ordinaria, ad esempio:

- interventi sulle strutture opache della facciata;
- lavori su balconi, ornamenti, marmi e fregi;
- pulitura;
- tinteggiatura esterna.

I lavori che impattano anche sul miglioramento termico dell'edificio hanno tuttavia un limite: l'eventuale rifacimento dell'intonaco per almeno il 10 % della intera superficie prevede infatti anche il rispetto dei requisiti di efficienza energetica (è probabile che, in tale situazione, molti contribuenti optino per la posa in opera del "cappotto termico", che fruisce dell'ecobonus).

**La detrazione fiscale è pari al 90 % della spesa sostenuta.**

"**BONUS RUBINETTI**", con il quale sono agevolati l'acquisto e la posa in opera di:

- rubinetteria sanitaria con erogazione pari o inferiore a sei litri a minuto;
- soffioni e colonne doccia con erogazione pari o inferiore a nove litri a minuto;
- cassette di scarico e sanitari con volume medio di risciacquo uguale o inferiore a quattro litri.

**In tal caso, la detrazione è pari al 65 % della spesa sostenuta.**

### **SPESE PER INTERVENTI ANTISISMICI**

Per gli anni **2017-2021** è confermato il cosiddetto "**sisma bonus**", cioè quella serie di incentivi fiscali a favore di chi pone in opera lavori di adeguamento antisismico.

Le spese sostenute per interventi relativi a misure antisismiche su **edifici abitativi (anche seconde case, dal 2018) o utilizzati come unità produttiva**, cioè come fabbricati strumentali (a prescindere dalla categoria catastale), consentono infatti una detrazione nella seguente misura:

- il **65%** fino al 31.12.2016, con un importo massimo di € 96.000 per ogni unità immobiliare, **in dieci quote annuali**;
- il **50% dall'1.1.2017 al 31.12.2021**, per gli interventi di messa in sicurezza statica, su edifici situati in zone sismiche ad altra pericolosità (zone 1, 2 e 3). La detrazione compete fino ad un importo massimo di € 96.000 ed è suddivisa **in cinque quote annuali**, anziché in 10.
- il **36%** dall'1.1.2022, , fino ad un importo massimo di € 48.000 per ogni unità immobiliare, **in dieci quote annuali**.
- Il **70% (75% in caso di interventi su parti comuni di edifici condominiali)** in caso di riduzione di rischio sismico, con passaggio ad una classe inferiore;

- **L'80% (85% in caso di interventi su parti comuni di edifici condominiali)** in caso di riduzione di due classi del di rischio sismico.

Il **“sisma bonus”** è cedibile dai soggetti che non possano fruirne (i cosiddetti “incapienti”, cioè quei soggetti per i quali l'IRPEF è azzerata dalle detrazioni) alle imprese intervenute nella ristrutturazione o ad altri soggetti, purché diversi da banche e intermediari finanziari.

**LE SPESE PER LA SISTEMAZIONE A VERDE DI TERRAZZI, GIARDINI E BALCONI.** A decorrere dal **2018, determinano una detrazione del 36%**, fino ad un massimo di **€ 5.000**, le spese sostenute per:

- «sistemazione a verde» di aree scoperte private di edifici esistenti, unità immobiliari, pertinenze o recinzioni;
- impianti di irrigazione e realizzazione pozzi;
- realizzazione di coperture a verde e di giardini pensili.

La detrazione, prorogata anche per l'anno 2021, è ripartita in 10 anni, compete anche per le spese relative a parti comuni condominiali, e spetta, in tal caso, a ciascun condomino.

## ONERI DEDUCIBILI

Gli oneri deducibili sono quelle spese grazie alle quali il contribuente riduce il proprio reddito e, di conseguenza, l'IRPEF (imposta sul reddito persone fisiche) dovuta su di esso. Si tratta pertanto di spese che, sostenute nell'anno, producono un risparmio di imposta, tanto maggiore quanto più elevato è il reddito (e l'aliquota utilizzata).

**Fra tali spese, le più frequenti sono:**

- ⇒ i contributi previdenziali e assistenziali obbligatori per legge, cioè i contributi dovuti alla propria cassa di previdenza quali, ad esempio, i contributi versati all'INPS da artigiani e commercianti, i contributi versati all'ENASARCO dagli agenti e rappresentanti, i contributi versati alle rispettive Casse di previdenza dai professionisti, e quelli versati per il riscatto di laurea;
- ⇒ i contributi per pensioni integrative, cioè destinati a forme di previdenza complementare (sono contributi versati ad un fondo pensione che integrerà la pensione ordinaria), nel limite di € 5.164,47;
- ⇒ le erogazioni liberali a favore di istituzioni religiose, quali l'Istituto per il sostentamento del Clero, l'ente "Assemblee di Dio in Italia", la "Tavola valdese", la Chiesa luterana evangelica in Italia, l'Unione Cristiana Evangelica Battista d'Italia, nel limite di € 1.032,91;
- ⇒ le erogazioni liberali a favore della Unione delle Comunità ebraiche, nel limite di € 1.032,91;
- ⇒ le erogazioni liberali, in denaro o in natura, a ONLUS ed associazioni di promozione sociale, preventivamente individuate, nel limite del 10% del reddito e con un massimo di € 70.000;
- ⇒ le erogazioni liberali in denaro a favore di Università, enti di ricerca, enti parco, fondazioni e associazioni di ricerca scientifica;
- ⇒ i contributi a paesi in via di sviluppo, nel limite del 2% del reddito;
- ⇒ le spese per adozioni internazionali, nel limite del 50% di quanto sostenuto;
- ⇒ i contributi obbligatori versati per collaboratori domestici, nel limite di €. 1.549,37;
- ⇒ le spese mediche e di assistenza specifica per persone con disabilità (in caso di degenza presso un istituto, è deducibile la quota di spese, solitamente certificata dall'istituto stesso, relativa alle spese mediche e paramediche);
- ⇒ le somme restituite al soggetto erogatore in altri periodi di imposta, e perciò già tassate in anni precedenti;
- ⇒ la quota di conferimento in start up di società che abbiano optato per il regime di trasparenza (art. 116 del TUIR);

⇒ gli assegni periodici al coniuge e gli assegni familiari stabiliti dal giudice (rimangono esclusi gli assegni a favore dei figli).

**ATTENZIONE.** Questo elenco è esaustivo (sono talvolta stabilite deduzioni che in seguito vengono soppresse) ed è pertanto utile rivolgersi al CAAF CGIL.

### DEDUZIONI PER L'ABITAZIONE PRINCIPALE

Per abitazione principale si deve intendere l'immobile che il contribuente possiede a titolo di proprietà o di altro diritto reale (ad esempio: l'uso, l'abitazione, l'usufrutto ossia quelle situazioni in cui si gode di un bene non essendone proprietario) e che ha destinato a dimora abituale propria e dei propri familiari.

Come si può notare, non esiste una definizione universale di abitazione principale: il fisco riprende, infatti, quella che il Codice civile fornisce al concetto di "residenza" e non invece quella di domicilio (che è il luogo in cui la persona ha i suoi interessi). I requisiti che individuano l'abitazione principale pertanto sono:

1. che l'immobile sia iscritto (o iscrivibile) in catasto;
2. che il contribuente abbia posto in esso la residenza anagrafica.

L'abitazione principale è esonerata dall'IRPEF e dalle relative addizionali regionale e comunale.

Essa inoltre gode di una serie di agevolazioni fiscali anche per quanto riguarda altri tributi, ad esempio alcune imposte locali come l'ICI, ora soppressa, e l'IMU.

**A chi compete la deduzione.** La deduzione per abitazione principale compete:

- ⇒ al proprietario;
- ⇒ all'usufruttuario;
- ⇒ al titolare di un diritto di abitazione, ad esempio il coniuge superstite o il coniuge assegnatario dell'immobile in caso di separazione legale.
- ⇒ ai familiari del contribuente, se parenti entro il terzo grado (ad esempio, figli, genitori, nonni) ed affini entro il secondo (ad esempio, suoceri, cognati, generi, nuore).

**Come si calcola la deduzione.** La deduzione si calcola nella dichiarazione dei redditi, sottraendo al reddito complessivo la rendita catastale attribuita alla casa di abitazione e riducendo in tal modo l'importo sul quale calcolare le imposte.

### DEDUZIONI PER ASSEGNI PERIODICI CORRISPOSTI AL CONIUGE

Gli assegni di mantenimento costituiscono l'importo in denaro che il giudice stabilisce a favore del coniuge cui non sia addebitabile la separazione, quale diritto a ricevere quanto è necessario al suo mantenimento, qualora non disponga di adeguati redditi propri.

Tale somma è deducibile dall'IRPEF (imposta sul reddito delle persone fisiche), cioè costituisce un onere che riduce il reddito tassato. Essa non comprende anche gli assegni per il mantenimento dei figli, che sono sempre ineducibili.

In base ad un chiarimento dell'Agenzia delle Entrate, può essere ricondotto a tale tipologia di onere anche il "contributo casa", cioè la quota di spesa erogata all'ex-coniuge per la disponibilità di un immobile (ad esempio, il canone di locazione e le spese condominiali ordinarie, limitatamente al 50% in caso di convivenza con i figli).

Il soggetto che percepisce l'assegno, cioè il beneficiario, deve invece dichiarare tale importo ed assoggettarlo all'imposta, quale reddito assimilato a quello di lavoro dipendente.

**Soggetti ai quali compete la deduzione.** Affinché gli assegni periodici corrisposti all'ex coniuge siano deducibili dal reddito, è necessario:

- a) che l'obbligo alla loro corresponsione sia stato disposto dal giudice: il fisco ha infatti chiarito che non fruiscono della deduzione gli importi versati volontariamente;
- b) che l'importo sia costituito da versamenti periodici e non da una somma versata in una unica soluzione (una tantum);

c) che esso non comprenda la quota destinata al mantenimento dei figli.

**Come si calcola la deduzione.** La deduzione si calcola sottraendo l'importo dell'assegno periodico dal reddito: le imposte (IRPEF, Addizionale regionale, Addizionale comunale) si pagano pertanto sul reddito residuo.

La deduzione comporterà un vantaggio in termini di risparmio di imposta tanto maggiore quanto più elevato sarà il reddito.

Per poter fruire della deduzione, è necessario indicare l'ammontare della spesa sostenuta nella dichiarazione dei redditi.

#### **DEDUZIONE FISCALE CORRELATA ALL'ACQUISTO O ALLA RISTRUTTURAZIONE DI IMMOBILI DESTINATI ALLA LOCAZIONE**

L'acquisto di immobili a destinazione residenziale, effettuato fra il primo gennaio 2014 e il 31 dicembre 2017, possa fruire di una deduzione fiscale pari al 20% del prezzo di acquisto, nel limite di € 300.000,00 purché siano rispettate le seguenti condizioni:

- ⇒ l'immobile sia destinato alla locazione per un periodo continuativo di almeno otto anni, non a canone libero.
- ⇒ il soggetto acquirente sia una persona fisica e pertanto non agisca, nell'operazione di acquisto, in qualità di esercente attività commerciale;
- ⇒ non sussista rapporto di parentela entro il primo grado fra locatore e locatario;
- ⇒ l'immobile abbia destinazione residenziale e non sia considerato "di lusso" (non rientri, cioè, nelle categorie A/1, A/8, A/9);
- ⇒ l'immobile disponga della certificazione per prestazioni energetiche classificate in A o B (secondo la classificazione energetica prevista per gli edifici) e non sia ubicato in parti di territorio ad esclusivo uso agricolo.

La deduzione è ripartita in otto anni, in quote costanti, e compete anche ai proprietari di immobili soggetti ad interventi di ristrutturazione edilizia, di restauro, o di risanamento conservativo, purché sussistano le suddette condizioni.

**A chi competono le deduzioni.** Le deduzioni competono a chi sostiene la spesa, anche se resa a favore di un familiare a carico, nell'anno di imposta.

**Come si calcola la deduzione.** La deduzione è calcolata sottraendo l'importo delle spese sostenute nell'anno al reddito complessivo esposto nella dichiarazione dei redditi.

La deduzione riduce l'IRPEF dovuta, nonché le addizionali regionale e comunale.

E' opportuno ricordare che, nel caso si utilizzi il modello 730 per la dichiarazione dei redditi, un eventuale credito superiore ad € 4.000 non potrà più essere rimborsato dal sostituto di imposta (datore di lavoro, ente previdenziale, ecc.), ma sarà soggetto a specifico controllo da parte dell'Agenzia delle Entrate, che provvederà poi direttamente al rimborso degli importi spettanti.

#### **DETASSAZIONE DEI PREMI DI RISULTATO (SETTORI PRIVATI)**

La disciplina sulle retribuzioni premiali e sul welfare aziendale introdotta prevede l'applicazione di un regime fiscale di favore sulle somme corrisposte ai lavoratori dipendenti a titolo di premi di risultato di ammontare variabile collegati ad incrementi di obiettivi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione previsti dalla contrattazione collettiva di secondo livello (aziendale o territoriale), ovvero sotto forma di partecipazione agli utili dell'impresa.

L'agevolazione fiscale consiste nell'applicazione di un'imposta sostitutiva dell'Irpef e delle relative addizionali regionali e locali nella misura del 10% («detassazione») fino a un importo di premio in denaro pari a 3mila euro, ma diventano 4.000 se l'azienda ha coinvolto i lavoratori nella determinazione dei risultati, realizzando il coinvolgimento paritetico attraverso il confronto con i sindacati

La detassazione è riservata ai lavoratori con un reddito di lavoro dipendente, nell'anno precedente a quello di percezione, non superiore a 80mila euro.

Inoltre, qualora previsto nell'accordo sottoscritto con le rappresentanze sindacali, i dipendenti possono convertire i premi di risultato assoggettabili a tassazione sostitutiva in beni e servizi (c.d. piani di welfare aziendale) che non concorrono o concorrono solo parzialmente alla formazione del reddito di lavoro dipendente imponibile, sia ai fini fiscali che contributivi.

#### I presupposti.

E' necessario che i valori dei parametri di «produttività redditività, qualità, efficienza ed innovazione» previsti nell'accordo sottoscritto con i sindacati raggiungano un obiettivo (valore) incrementale rispetto a un periodo precedente preso a confronto.

Quindi, perché si possa applicare la tassazione agevolata sul premio di risultato erogato ovvero, perché i dipendenti possano convertirlo in tutto o in parte in beni e servizi di welfare non soggetti a imposte e a contributi, occorre che:

- l'accordo sottoscritto con le rappresentanze sindacali individui un periodo di confronto (arco temporale) rispetto al quale riscontrare l'incremento del parametro prescelto;
- alla fine del periodo di maturazione del premio si possa misurare un incremento dell'indicatore prescelto;
- l'accordo di secondo livello sia stato sottoscritto con ragionevole anticipo e comunque in un momento in cui era incerto il raggiungimento dell'incrementalità rispetto al periodo preso a confronto.

Importo massimo	Limite reddituale		Aliquota	Versamento
	Anno	Importo		Tipologia
3.000,00	2020	80.000,00	10,00	premio di risultato
4.000,00			10,00	premio di risultato con il coinvolgimento dei lavoratori nell'organizzazione del lavoro

### REDDITI NON ASSOGGETTATI A TASSAZIONE

Tipologia	Limiti di esenzione in euro					Fine validità
	Importi annuali		Importi giornalieri		Percentuale	
	Italia	Eestero	Italia	Eestero		
Assegni di sede e altre indennità per servizi prestati all'estero					50,00	
Azioni offerte alla generalità dei dipendenti	2.065,83					
Contributi Assistenza Sanitaria	3.615,20					
Emolumenti da reddito lav. dip. o autonomo docenti e ricercatori residenti all'estero che dopo il 31.5.2010 rientrano in Italia per almeno 7 anni, acquisendo residenza fiscale					90,00	

I redditi di lavoro dipendente e di lavoro autonomo prodotti in Italia da lavoratori che trasferiscono la residenza nel territorio dello Stato					50,00	
Erogazioni Liberali	258,23					29/05/2008
Indennità di trasferimento, di prima sistemazione ed equipollenti	1.549,37	4.648,11			50,00	
Indennità per trasferti, di volo e di navigazione					50,00	
Mance ai croupiers					25,00	
Prestiti ai dipendenti					50,00	
Valore delle prestazioni sostitutive delle somministrazioni di vitto rese in formato cartaceo			4,00			
Valore delle prestazioni sostitutive delle somministrazioni di vitto rese in forma elettronica			8,00			
Indennità sostitutive delle somministrazioni di vitto ad addetti ai cantieri edili, a strutture temporanee o ad unità produttive in zone prive di servizi di ristorazione			5,29			
Trasferte (metodo analitico – altre spese non documentabili)			15,49	25,82		
Trasferte (metodo forfetario – vitto e alloggio gratis)			15,49	25,82		
Trasferte (metodo forfetario – vitto o alloggio gratis – vitto o alloggio rimborsati)			30,99	51,65		
Trasferte (metodo forfetario)			46,48	77,47		
Valore dei servizi e dei beni ceduti al dipendente (fringe benefit)	516,46					Legge n. 69/2021 di conversione del D.L. n. 41/2021 ha introdotto art. 6 quinquies, ai sensi del quale viene raddoppiato il limite del welfare aziendale (ad euro 516,46) anche per il

						2021
Le somme, i servizi e le prestazioni erogati dal datore di lavoro alla generalità dei dipendenti o a categorie di dipendenti per la fruizione, da parte dei familiari indicati nell'art. 12, dei servizi di educazione e istruzione anche in età prescolare, compresi i servizi integrativi e di mensa ad essi connessi, nonché per la frequenza di ludoteche e di centri estivi e invernali e per borse di studio a favore dei medesimi familiari.					100,00	
Le somme e le prestazioni erogate dal datore di lavoro alla generalità dei dipendenti o a categorie di dipendenti per la fruizione dei servizi di assistenza ai familiari anziani o non autosufficienti.					100,00	
I contributi e i premi versati dal datore di lavoro a favore della generalità dei dipendenti o di categorie di dipendenti per prestazioni, anche in forma assicurativa, aventi per oggetto il rischio di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana (cfr. art.2, co 2, lett. d), n. 1) e 2), del DM 27/10/2009, o aventi per oggetto il rischio di gravi patologie.					100,00	